SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 28 APRILE 1949

(8ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

(Seguito della discussione e approvazione)

« Istituzione di una sezione staccata della Pretura di Chiaravalle centrale a Soverato » **(N. 105)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 35, 36

(Discussione e approvazione)

« Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grad superiore » **(N. 340)**:

PRESIDENTE 36, 37, 38
CONCI, *relatore* 36, 37
AZARA 37

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Azara, Berlinguer, Ciampitti, Conci, Gonzales, Italia Magliano, Persico, Picchiotti, Proli, Romano Antonio, Spallino, Tamburrano, Turco, Varriale, Vischia, Zelioli.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione staccata della Pretura di Chiaravalle centrale a Soverato » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Istituzione di una sezione staccata della Pretura di Chiaravalle centrale a Soverato », di iniziativa dei senatori Lucifero e Caminiti.

Ricordo che nella riunione del 17 novembre 1948 la Commissione aveva già approvato l'articolo del disegno di legge formulato dai proponenti e i due articoli aggiuntivi proposti dal relatore, senatore Musolino, rinviando ad altra seduta l'approvazione del provvedimento nel suo complesso per sentire nel frattempo il parere della Commissione finanze e tesoro sulla portata finanziaria del provvedimento stesso.

La V Commissione permanente si è pronunciata sfavorevolmente, eccependo la mancanza di copertura dell'onere finanziario derivante al bilancio statale dall'adozione di questo disegno di legge.

Senonchè il sindaco di Soverato ha comunicato che, con deliberazione del 7 dicembre 1948, quella Giunta ha deciso di assumere a totale carico del comune le spese per il funzionamento dei locali della sezione staccata della Pretura di Chiaravalle centrale.

Alle spese pel trattamento di missione spettante al magistrato che da Chiaravalle dovrà recarsi periodicamente a Soverato si provvederà, naturalmente, con i fondi stanziati nel relativo capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Viene, quindi, a cadere l'eccezione della Commissione finanze e tesoro.

D'altra parte, il Ministero di grazia e giustizia, interrogato sull'argomento, ha affermato di non aver nulla da eccepire.

Non ha, allora, più ragione di essere l'articolo 2 del disegno di legge, che è del seguente tenore:

Art. 2.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ne propongo, pertanto, la soppressione.

All'articolo 1 bisognerà ovviamente modificare la data della decorrenza del provvedimento. Si potrebbe indicare, in luogo del 1° gennaio 1949, la data del 1° gennaio 1950.

Metto allora in votazione il disegno di legge nel seguente testo emendato:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, nel Comune di Soverato è istituita una sede staccata della Pretura di Chiaravalle Centrale con giurisdizione sui comuni di Soverato, Gagliato e Petrizzi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore» (N. 340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore».

CONCI, *relatore*. Onorevoli senatori, le norme sulla bilinguità nell'Alto Adige fissate dalla legge rendono necessario per i magistrati in servizio nella provincia di Bolzano la conoscenza di entrambe le lingue usate, vale a dire dell'italiano e del tedesco. È stato tenuto conto di tale esigenza nelle nomine di magistrati in quella provincia.

Ora avviene che dei magistrati che conoscono ambedue le lingue dovrebbero essere promossi e, con la promozione, destinati ad altra sede, senza che, per mancanza di candidati idonei, possa essere proceduto alla immediata loro sostituzione. Per il futuro il Ministero della giustizia intende provvedere col disporre che la lingua tedesca sia compresa fra le materie facoltative nell'esame per l'inizio della carriera giudiziaria con vantaggio nella votazione per coloro che superano la relativa prova. Calcola il Guardasigilli che tale disposizione possa produrre il necessario effetto pratico entro un paio di anni; è però indispensabile prendere anche un provvedimento interinale per il periodo intermedio. A questo mira il disegno di legge presentato, per il quale entro i prossimi due anni dalla entrata in vigore della legge potranno essere promossi al grado superiore funzionari del raggio della Corte di appello di Trento senza rimuoverli dalla loro sede e lasciando interinalmente vacante un corrispondente numero di posti nel rispettivo ruolo.

Corrispondendo il disegno di legge ad evidenti ragioni di equità ed opportunità ed essendo il proposto provvedimento di natura meramente interinale e di molto limitata portata pratica, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Muovo al relatore questa obiezione: è possibile che nella Magistratura italiana, così colta e che ha avuto un periodo di splendore, specialmente coi concorsi fatti molti anni fa, in cui tutti i giuristi avevano studiato il tedesco se non altro per poter leggere i libri dei maestri, ci sia una così scarsa conoscenza della lingua tedesca da immobilizzare, con grave danno dell'amministrazione della giustizia, dei magistrati a Trento per tutta la loro carriera, da Pretore a Con-

sigliere di Corte d'appello? Mi pare impossibile che noi in Italia non abbiamo 30, 40 magistrati che conoscano bene il tedesco; ne dovremmo avere molti, molti di più. A questo proposito mi rivolgo al collega Azara, così competente in questa materia, per sapere se è vero che c'è questa penuria di magistrati forniti del requisito della conoscenza del tedesco.

CONCI, *relatore*. Rispondo all'illustre Presidente: occorre che il magistrato in servizio nel distretto della Corte d'appello di Trento conosca bene la lingua tedesca, perchè senza una piena conoscenza di quella lingua non è possibile l'esercizio della Magistratura in Alto Adige. Ora, il Ministro di grazia e giustizia si è trovato in una situazione tale che, per soddisfare a quest'esigenza, ha dovuto prendere provvedimenti che hanno anticipato le disposizioni del disegno di legge in esame. I provvedimenti adottati dal Ministro guardasigilli riguardano, del resto, soltanto tre magistrati che dovevano venir promossi al grado superiore e per i quali non si riusciva a trovare una conveniente sostituzione.

Il requisito della conoscenza della lingua tedesca, ripeto, non si trova facilmente nei magistrati. Naturalmente, parlo della piena conoscenza della lingua, perchè occorre in special modo che di essa siano ben noti i termini giuridici. La prova migliore dell'esistenza di questa situazione è data, appunto, dal fatto che il Ministro di grazia e giustizia si è trovato nella necessità di provvedere, in certo modo arbitrariamente, al bisogno disponendo quello che sarebbe stato poi previsto dal disegno di legge in esame.

AZARA. Prendo la parola quasi per fatto personale, essendo stato richiesto di un parere dall'onorevole Presidente.

Faccio osservare che di magistrati che conoscono il tedesco ce ne sono a centinaia, perchè quello che il Presidente ha rilevato in proposito è esattissimo, e cioè che tutti quanti nella nostra giovinezza abbiamo studiato il tedesco, che allora era di moda, ma sopratutto era necessario, dato che chiunque avesse voluto approfondire le proprie conoscenze sulla parte generale del diritto era costretto ad iniziare lo studio del tedesco. Quindi, soprattutto nei gradi superiori, ma anche in quelli inferiori, della Magistratura vi è una diffusa conoscenza della lingua tedesca. A questo punto, però, bisogna fare un piccolo rilievo, cui ha accennato pure il collega Conci: per esercitare la Magistratura nel distretto della Corte d'appello di Trento non basta, cioè, conoscere il tedesco in modo da saperlo leggere ed interpretare, ma bisogna anche parlarlo e scriverlo correntemente. Sotto questo profilo, quindi, il provvedimento in discussione è giustificato.

Anche approvando questo disegno di legge, non c'è però da farsi illusione che in due anni la situazione possa mutare, perchè, se si stabilisce ora di comprendere l'esame di tedesco fra le prove facoltative del concorso per l'ingresso nella carriera giudiziaria, essendo lungo il periodo di espletamento del concorso, l'introduzione di questa nuova prova d'esame potrà cominciare a dare i suoi frutti tra parecchio tempo. Pertanto, se si approverà il disegno di legge, si dovrà portare da due a tre o quattro anni il termine previsto all'articolo 1 del provvedimento.

CONCI, *relatore*. Non si tratta di persone che debbono incominciare *ex novo* ad imparare la lingua tedesca, ma di magistrati che debbono semplicemente perfezionare le loro conoscenze in materia, in particolar modo procurandosi quelle cognizioni che si riferiscono al diritto. Quindi in un paio d'anni credo che si possa ottenere qualche risultato. Sono peraltro pienamente d'accordo con il senatore Azara sull'opportunità di estendere a quattro anni il termine di due anni previsto dall'articolo 1 e ciò specialmente per la preoccupazione che fra due anni non si sia costretti a fare una nuova legge eguale a questa. Vorrà dire che, se non sarà necessario, non ci si servirà di tutto intero questo periodo di quattro anni; si tratta, del resto, di una facoltà di cui il Ministro di grazia e giustizia potrà o meno fare uso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giu-

stizia, possono essere trattenuti — per due anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte d'appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.

Il senatore Azara, d'accordo con il relatore, ha proposto di modificare l'inciso « per due anni dell'entrata in vigore della presente legge » sostituendo alla parola « due » l'altra « quattro ».

Pongo in votazione tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.